



23529-21

ESENTI

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -  
 Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -  
 Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliere -  
 Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -  
 Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

ALTRE IPOTESI  
RAPPORTO  
PRIVATO

Ud. 23/03/2021 - CC

R.G.N. 29663/2019

Rep.  
e Rom. 23529

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 29663-2019 proposto da:

SR  
 , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
 GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato  
 FRANCESCO MISSORI, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -*contro*

X  
 DI ASSICURAZIONE - SOCIETA'  
 COOPERATIVA, in persona del procuratore pro tempore,  
 elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BERTOLINI N. 55,  
 presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MARIA CORBO' che la  
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO MARIA  
 CORBO';

- *controricorrente* -*contro*2765  
21

E SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 124/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

**Rilevato che:**

1. la Corte d'Appello di Brescia ha respinto l'appello principale di SR e l'appello incidentale proposto dalla E srl e dalla società X Assicurazioni soc. coop. ed ha compensato le spese di lite del grado;

2. la Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale di Cremona aveva condannato la società datoriale al risarcimento del danno differenziale in favore del dipendente ed in relazione all'infortunio al medesimo occorso il 15.2.12, nella misura del 25%, avendo attribuito al lavoratore la responsabilità nella causazione dell'incidente in misura pari al 75%;

3. ha accertato che il 15.2.12 il lavoratore era stato incaricato dal collega RR di provvedere alla imbragatura di alcuni travetti (ciascuno della lunghezza di 6 m. e del peso di 80 kg) con le fascette auto stringenti; che il R, sebbene sprovvisto di patentino, si era posto alla guida della gru; che al momento di sollevare il terzo carico, questo oscillava, si staccava e colpiva alla spalla SR, rimasto nel raggio di azione della gru, procurandogli danni permanenti; che la caduta della trave si era verificata a causa di una non corretta legatura del carico, eseguita dal R (persona esperta e che aveva ricevuto adeguata formazione come gruista), e sia, come accertato nel processo penale, perché le travi erano bagnate a causa della neve caduta nei

giorni precedenti; ha individuato, quale ulteriore profilo di colpa a carico della società, la mancata individuazione di persona preposta alla sorveglianza per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

4. la Corte d'appello ha confermato la quantificazione delle responsabilità, come eseguita dal Tribunale, spiegando che il 25% era imputabile a una carenza nell'organizzazione del cantiere che aveva portato il R ad operare come gruista, benché inesperto; il 75% era addebitabile al lavoratore, per la negligente esecuzione della prestazione;

5. la sentenza d'appello ha confermato la liquidazione del danno come operata dal primo giudice, provvedendo a sottrarre quanto versato dall'Inail a titolo di danno biologico;

6. avverso tale sentenza SR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la società X Assicurazioni soc. coop. ha resistito con controricorso mentre la E srl non ha svolto difese;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

**Considerato che:**

8. con il primo motivo di ricorso è dedotta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;

9. si censura la sentenza per aver sottratto dal risarcimento del danno in favore del lavoratore la somma liquidata dall'INAIL, sebbene il predetto non avesse percepito alcunché dall'Istituto; inoltre, per aver quantificato il danno presupponendo una età del lavoratore, all'epoca dell'infortunio, di 37 anni, anziché di 36 anni, essendo nato il 22.9.1975; per non aver esaminato il motivo di appello con cui

si contestava l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;

10. il primo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la avvenuta detrazione dell'indennizzo INAIL dall'importo liquidato a titolo risarcitorio, è infondato;

11. questa Corte ha chiarito che, in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione" (Cass. n. 13819 del 2017; n. 9112 del 2019);

12. il primo motivo è inammissibile, per la parte residua, in quanto le censure sono formulate senza la necessaria trascrizione ed il deposito degli atti processuali su cui le stesse si fondano; in particolare, del ricorso in appello in cui sarebbero state sollevate le critiche sull'utilizzo di un erroneo dato anagrafico (errore di cui non sono neanche indicate le conseguenze) e sulla liquidazione del danno patrimoniale;

13. col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1218 e 2697 cod. civ.;

14. si critica la sentenza d'appello nella parte in cui ha addebitato un concorso di colpa al lavoratore e ciò sul rilievo che non fosse stata raggiunta la prova, di cui era onerata la società, della errata legatura dei travetti e del fatto che tale errore ne avesse provocato la caduta;

15. il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, sebbene formulato attraverso la denuncia di violazione di norme di diritto, si esaurisce nella critica alla valutazione del materiale probatorio raccolto e relativo alla ricostruzione della condotta posta in essere dal dipendente poi infortunatosi;

16. tale critica non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, e specialmente nel caso in esame in cui è applicabile la disciplina cd. della doppia conforme, di cui all'art. 348 ter c.p.c.;

17. i giudici di appello hanno ricostruito l'accaduto e valutato anche la condotta inadempiente posta in essere dalla società datrice di lavoro, tradottasi nella gestione del cantiere in maniera non conforme ai criteri di sicurezza, e tale da aver consentito la guida della gru da parte di un dipendente non munito del necessario titolo, e con accertamento di merito non censurabile in questa sede hanno quantificato il concorso di colpa di ciascuna delle parti;

18. non ricorrono quindi elementi per ritenere violato il criterio di distribuzione dell'onere della prova in relazione all'art. 2087 c.c. e neppure le disposizioni di legge denunciate;

19. per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

20. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti della Società X di Assicurazioni soc. coop. e si liquidano come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti della E srl rimasta intimata;

21. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.

115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della società X Assicurazioni soc. coop. che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 23.3.2021

Il Presidente

Dott.ssa Adriana Doronzo

*Adriana Doronzo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 27 AGO. 2021.



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Sabrina Pochi

*Sabrina Pochi*

Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Sabrina Pochi

*Sabrina Pochi*